

CII^a SEDUTA

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1937 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3339	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al parco ex Réale di Monza, e sono state dettate le relative norme di attuazione » (1839). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3342	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese » (1844). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3342	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941 il termine e le agevolazioni fiscali del piano regolatore delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti, e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino » (1851). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3342	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo » (1858). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1464, concernente la determinazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto di Studi Romani, in Roma, per gli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e per i successivi esercizi » (1861). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1728, col quale sono state emanate nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie » (1865). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3351	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il			
riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma » (1866). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1397, concernente l'aumento di lire 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 » (1867). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1937-XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e convalidazione dei Regi decreti: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, n. 1399 e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1868). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1466, con il quale si accordano agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del centro di Voghera » (1869). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o luglio 1937-XV, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica » (1871). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare » (1872). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1540, riguardante l'integrazione dell'articolo 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, relativa al servizio della assistenza spirituale presso le Forze armate			

dello Stato » (1873). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3352

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate » (1874). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3355

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, recante modificazioni alle norme tecniche di edilizia per le località sismiche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonché per la utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi » (1879) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3359

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto » (1880) (Approvato dalla Camera dei Deputati). 3359

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, che istituisce la "Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale" » (1881). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3359

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana, mediante delega sugli stipendi e sui salari » (1882). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3359

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'articolo 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737 » (1884). — Approvato dalla Camera dei Deputati) 3363

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1606, che proroga a tutto il 1937-XVI, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di sergenti di governo dell'Arma aeronautica » (1887) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3363

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1481, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti » (1889). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3365

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica » (1890). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3365

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1478, portante modificazioni al Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al Nucleo di mobilitazione dell'Organo della alimentazione » (1893). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3367

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 828, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 gennaio 1937: a) Accordo circa i diritti di pascolo ed abbeverata delle tribù somale; b) Accordo circa il traffico di transito da e per l'A. O. I. attraverso i porti di Zeila e di Berbera » (1894). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3367

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali » (1862). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3343

BERIO 3344

BENNI, ministro delle comunicazioni 3347

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei » (1863). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3347

CRESPI SILVIO. 3348

BENNI, ministro delle comunicazioni 3350

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, relativo al riordinamento degli organici della Milizia Nazionale Forestale » (1878). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3355

BONARDI 3357

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare » (1883). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3360

GRAZIOLI 3362

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV ». (1888). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3363

SANI 3364

VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica) 3364

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, riguardante l'estensione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare » (1891). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3365

SUARDO 3366

(Presentazione) 3342

Relazioni:
(Presentazione) 3339

Ringraziamenti 3339

Saluto al Duca d'Aosta:
PRESIDENTE. 3355

Votazione a scrutinio segreto:
(Risultato) 3353, 3368

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 3; Cimati per giorni 5; Cremonesi per giorni 5; Gallarati Scotti per giorni 5; Gasparini Jacopo per giorni 5; Gigante per giorni 5; Marescalchi per giorni 2; Orlando per giorni 1; Pozzo per giorni 1; Scalini per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Colonna e Longhi ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« Roma, 12 dicembre 1937-XVI.

« Eccellenza,

« la vecchia ed affettuosa amicizia che legava l'E. V. a mio padre non poteva ispirare le parole più nobili di quelle pronunciate al Senato per rievocare la memoria del caro scomparso, oggi più che mai presente nel nostro cuore e nel nostro spirito. — Nel nome Suo e di tutti noi, ai quali ha lasciato la consegna sacra ma ardua di seguirne l'esempio, con tutto il cuore La ringrazio.

« Suo aff.mo Mario Colonna ».

« Eccellenza,

« ho ricevuto la copia del resoconto della seduta del 10 u. s., nella quale l'Eccellenza Vostra ha così degnamente ricordato il mio amatissimo padre.

« Con animo profondamente commosso ringrazio Vostra Eccellenza e gli onorevoli senatori tutti, per la loro tanto cortese rinnovata manifestazione di compianto per il mio genitore.

« Con vivo e cordiale ossequio

« Piero Colonna ».

« Roma, 13 dicembre 1937-XVI.

« Eccellenza,

« sono molto grata a Vostra Eccellenza per le alte parole dette nella seduta del Senato del 10 corr. in onore del mio rimpianto marito, e ringrazio vivamente Vostra Eccellenza e l'Assemblea tutta per le rinnovate condoglianze.

« Dev.ma Ida Longhi ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

CARLETTI, *segretario*:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modifiche al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine (2012). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-1938, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (2011). — *Rel.* RAINERI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (2011). — *Rel.* LUCIOLLI.

Dalla Commissione per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia Università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I » (1771). — *Rel.* VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1876). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli Atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV, per l'abolizione delle Capitazioni in Egitto (1909). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'« Ente del tessile nazionale » con sede in Roma (1910). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute (1927). — *Rel.* MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia (1932). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1173, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

categorie di funzionari statali (1934). — *Relatore* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1^o annuale della fondazione dell'Impero (1937). — *Rel.* SANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione (1938). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena (1940). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria (1943). — *Relatore* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6^o nell'organico dei Commissari consolari (1944). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di Pubblica Sicurezza (1945). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore (1946). — *Rel.* SANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina (1947). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale (1951). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale (1952). — *Rel.* SANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute (1953). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria (1954). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metal-

lici italiani (A. M. M. I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 (1984). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere (1988). — *Relatore* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1991). — *Rel.* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle associazioni e società sportive (1992). — *Rel.* SANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili (2001). — *Rel.* GIOVANNI CATTANEO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero (2015). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario (2020). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione (2021). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato (2033). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume (2036). — *Rel.* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli (2039). — *Rel.* GIOVANNI CATTANEO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna (2040). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici (1973). — *Relatore* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione (1990). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero (2023). — *Relatore FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali (2031). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (1982). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933 (2028). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine (2029). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio (1979). — *Rel. GUADAGNINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (1997). — *Rel. CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle isole italiane dell'Egeo (1989). — *Rel. CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico (1981). — *Rel. LEICHT.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima (1999). — *Rel. BURZAGLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma, nell'anno 1941-XX, e per la

espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione (2041). — *Rel. BURZAGLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione d'un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze (1829). — *Rel. CIAN.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, che apporta modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia (1955). — *Rel. CIAN.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, contenente disposizioni relative all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistratale « Rosa Maltoni Mussolini » in Roma (1983). — *Rel. CIAN.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1937-XV, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alle procure del Re (1942). — *Rel. FACCHINETTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di Credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui all'Opera Nazionale Combattenti (1994). — *Rel. DE MARINIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, sulla concessione di facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana (1941). — *Rel. DE MARINIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione (2027). — *Rel. DE MARINIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano (1974). — *Rel. TODARO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, concernente operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli (1980). — *Rel. TODARO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine (1987). — *Rel. TODARO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili (2022). — *Rel. TODARO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti (2026). — *Relatore TODARO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di anti-parassitari per le piante da frutta (2032). — *Relatore* TODARO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda (1533). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra (2035). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare (2025). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1992, riguardante la abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari in Africa Orientale Italiana (2013).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al parco ex Reale di Monza, e sono state dettate le relative norme di attuazione » (N. 1839). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al parco ex Reale di Monza; e sono state dettate le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al Parco ex Reale di Monza, e sono state dettate le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese » (N. 1844). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941 il termine e le agevolazioni fiscali del piano regolatore delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti, e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino » (N. 1851). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941 il termine e le agevolazioni fiscali del piano regolatore

delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti, e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941 il termine e le agevolazioni tributarie del piano regolatore delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo » (N. 1858). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, con la seguente modificazione:

Al n. 8) dell'articolo unico è aggiunto il seguente: n. 9) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

I numeri 9) a 17) diventano 10) a 18).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1464, concernente la determinazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto di Studi Romani, in Roma, per gli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e

per i successivi esercizi » (N. 1861). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1464, concernente la determinazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto di Studi Romani, in Roma, per gli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e per i successivi esercizi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1464, concernente la determinazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto di Studi Romani, in Roma, per gli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e per i successivi esercizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali » (N. 1862). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1445, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2283;

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

Visto il Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di corrispondere un apposito contributo per la trasformazione a gassogeno degli autobus dei pubblici servizi automobilistici nonchè di corrispondere un apposito contributo chilometrico per gli autobus anzidetti che impieghino combustibili liquidi nazionali, qualora per tale impiego gli esercenti debbano far fronte ad oneri maggiori.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A chiunque esercizi pubblici autoserizi concessi in via definitiva o provvisoria è corrisposto un contributo nella misura non maggiore di lire 18.000 per ogni autobus, già in esercizio, trasformato per il funzionamento a gassogeno.

Il contributo viene corrisposto per tre quinti subito dopo la trasformazione e per due quinti nell'anno successivo, semprechè gli autobus risultino in regolare e continuativo esercizio.

Art. 2. — Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano agli autobus con motore di cilindrata inferiore a 2500 cmc, agli autobus in condizioni di efficienza tali da doversi radiare dal servizio entro il 1938, nonchè a quelli trasformati a gassogeno ma attrezzati in modo da poter impiegare nella marcia normale anche benzina od altro carburante liquido.

Art. 3. L'assegnazione del contributo di cui al precedente articolo 1 è fatta dal Ministro per le comunicazioni sentito il parere della Commissione interministeriale autogassogeni, la quale accerta di volta in volta il sussistere delle condizioni che giustificano l'assegnazione del contributo, l'idoneità della trasformazione anche nei riguardi della non diminuita prestazione dell'autobus e propone l'ammontare del contributo che in ogni caso non può eccedere i due terzi del costo complessivo della trasformazione.

Art. 4. — Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, valgono le norme di esecuzione del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5. — Qualora, in dipendenza delle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, per quanto riguarda l'impiego di carburanti liquidi nazionali, le aziende esercenti autoserizi pubblici concessi in via definitiva o provvisoria andassero eventualmente incontro a maggiore onere di esercizio, può essere corrisposto un particolare contributo chilometrico da rapportarsi a tale maggiore onere.

Le norme per l'assegnazione di tale contributo saranno stabilite su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, con Regio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 6. — Con decreto del Ministro per le finanze sarà iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero delle comunicazioni lo stanziamento dei fondi occorrenti per la corrispondenza dei contributi di cui all'articolo 1.

Art. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli senatori, desidero richiamare l'attenzione dei Camerati su questo disegno di legge. Con esso si converte in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937, col quale lo Stato accorda un notevole contributo alle Società e imprese di pubblici trasporti che, per la trazione degli autoveicoli, si servono di carburanti nazionali specialmente adottando l'alimentazione a gassogeno che permette di ricavare carburanti da combustibili solidi: legna, carbone vegetale ed altri.

Desidero richiamare l'attenzione del Senato su questo provvedimento, sia perchè di notevole importanza, sia perchè s'inquadra nella politica del Governo per l'autarchia, in tema di combustibili. E traggio occasione dal decreto per dire brevemente anche su altri decreti, intimamente connessi, i quali sono all'ordine del giorno della seduta odierna. Così dicasi di quello iscritto al numero 8, che riguarda le facilitazioni per la concessione di filovie; così dicasi di quello iscritto al numero 20, col quale il Ministro delle comunicazioni converte in permanente una Commissione già esistente per decreto ministeriale, incaricata di fare studi e proposte per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale.

Per cominciare dal decreto-legge in esame, riguardante i trasporti a gassogeno, dirò che si tratta di un metodo di trazione di notevole im-

portanza; non bisogna però esagerare. Io credo che, in materia di gassogeni, molti, che pure sono stati i pionieri e gli apostoli di questo sistema e l'hanno seguito con fede e passione, si sono fatti illusioni eccessive. Sembrò in altri momenti che il gassogeno potesse risolvere il problema, o che, in altri termini, questo sistema di trazione potesse sostituire, almeno in gran parte, quello con liquidi provenienti dall'estero. La realtà non è precisamente questa. Innanzi tutto, io non credo che il nostro patrimonio boschivo sia tale da assicurare una quantità sufficiente di legna e di ramaglie (che occorrono appunto per il gassogeno), qualora questo sistema di trazione avesse un uso larghissimo, anche per le automobili private. In secondo luogo, vi sono difficoltà tecniche, che faticosamente si vanno ora superando con ulteriori perfezionamenti, e vi è poi un'altra grande difficoltà, che è quella della distribuzione.

Il provvedimento attuale è però importante e pratico, perchè risponde a un concetto realistico; difatti il Governo non ha pensato di dare al gassogeno un'applicazione larghissima, ma di dargli un'applicazione pratica, favorendone lo sviluppo per quei trasporti, cui meglio si adatta, come per i trasporti pesanti, per i servizi pubblici, in special modo, svolgentisi su tratti pianeggianti e con percorsi fissi. In questi casi il gassogeno può benissimo funzionare; solo è da fare il voto che si accordino i metalli necessari alle imprese, che li chiedono appunto per costruire i gassogeni ed attuare questo sistema di trasporti, in guisa da portare un effettivo contributo, quale è nel concetto del decreto-legge.

Detto ciò, io osservo che il decreto che stiamo discutendo, risponde pienamente a quella che è la politica per raggiungere la soluzione del problema dei combustibili. Noi dobbiamo in questo campo ricorrere a sistemi e a metodi diversi, secondo i momenti, le circostanze ed i luoghi, in guisa che, se ciascuno di questi metodi di per sé non può avere una portata massima, però sommati tutti insieme possono raggiungere un risultato tangibile. Questa, secondo me, è la politica che si deve fare in materia di combustibili. Perchè è evidente, onorevoli colleghi, che se noi avessimo la fortuna di possedere grandi giacimenti di carbone fossile, che, per qualità e quantità, potesse sostituire quello estero; se possedessimo ricchissimi pozzi di petrolio, per qualità e quantità sufficienti al nostro fabbisogno, indubbiamente il problema sarebbe risolto. Ma purtroppo la realtà non è questa; ecco perchè io penso che bisogna ricorrere a mezzi diversi. Questa è la politica del Governo: ne fanno fede vari provvedimenti e questo in esame.

Si potrà lamentare, onorevoli colleghi, in questa materia dei combustibili, che in Italia troppi enti e uffici si occupino dello stesso argomento. Se ne occupano infatti il Ministero delle corporazioni, con una organizzazione seria, importantissima; il Ministero delle comunicazioni, il quale ha

un ufficio attrezzato di antica data; il Ministero della guerra; se ne occupa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione; degli l'Azienda Carboni Italiani, i laboratori scientifici istituti universitari, e tutto ciò porta ad una duplicazione di lavoro, ad una distrazione di energie e difetto di coordinamento.

Però, ripeto, non ostante questo frazionamento in attività, di studi, di indagini, di lavoro, bisogna riconoscere che la politica del Governo è rettilinea, perchè ispirata al giusto concetto di favorire i diversi metodi, di cui possiamo disporre, e particolarmente i surrogati, in guisa da emanciparsi al massimo grado dalla soggezione straniera.

Il primo sostitutivo, che prevale su tutti gli altri e che quindi deve dominare, è l'impiego della forza idrica. Noi fortunatamente, soprattutto nell'Italia settentrionale e centrale, abbiamo abbondanza di acqua. Bisogna riconoscere che lo Stato, e soprattutto l'Amministrazione ferroviaria, hanno dato il buon esempio. Nel giro di pochissimi anni è stato fatto un lavoro veramente poderoso di elettrificazione. Hanno dato il buon esempio anche molte industrie private e molti altri enti pubblici. Nelle grandi città, specialmente in Roma, Milano, Torino, le aziende dei trasporti pubblici stanno diffondendo l'uso della filovia, utilizzando così energia elettrica, anzichè benzina o nafta. Anche il Senato, nelle sue limitate possibilità, ha dato il buon esempio. Il nostro illustre Presidente, già due anni or sono, all'inizio delle sanzioni, ordinò che i fornelli a carbone per il riscaldamento fossero sostituiti con fornelli elettrici. Ci serviamo quindi di energia prodotta dall'acqua, prodotto nazionale, e non facciamo consumo di carbone.

Però, nonostante tutte queste provvidenze, adottate dal Governo, e che trovano la spontanea e cordiale collaborazione di molti enti pubblici ed anche dei privati, il fabbisogno dei combustibili solidi è ancora molto superiore alle nostre possibilità. Il nostro fabbisogno — dico delle cifre « grosso modo » — parecchi anni or sono era di 13 milioni circa di tonnellate di carbone all'anno. Si è ridotto di un milione e mezzo per l'elettrificazione delle ferrovie. Credo che l'elettrificazione abbia ridotto da 3 a 1 milione e mezzo il consumo di carbone. Si è ottenuta anche qualche altra limitazione.

Questa lieve diminuzione però non deve significare che non siano stati fatti notevoli progressi. La realtà è che il consumo aumenta sempre, per cui se il fabbisogno attuale è quello di molti anni or sono, il nostro consumo è enormemente diminuito. Altrimenti i dodici, tredici milioni di una volta sarebbero saliti molto più in su.

L'argomento è molto ampio e non intendo tediarvi. Abbiamo in Italia combustibili di scarso rendimento come la lignite, ma che possono essere consumati sul luogo, e di fatto sono già consumati. Abbiamo poi dei buoni carboni nazionali: ad esempio il carbone dell'Istria e il carbone della Sardegna che sono ottimi carboni i quali possono

essere impiegati in moltissime industrie, se non in tutte.

Ora la produzione del carbone dell'Istria è stata, in questo anno, di un milione di tonnellate; quella della Sardegna molto meno, 400 o 500 mila tonnellate. Però si vanno intensificando le produzioni dell'Istria e soprattutto si sono fortunatamente scoperti giacimenti di carbone in Sardegna, per cui si spera di poter aumentare notevolmente la produzione nazionale. Abbiamo inoltre una grande ricchezza, fortunatamente già sfruttata e che si continuerà a sfruttare: è la ricchezza dei cosiddetti soffioni della Toscana, vapori acquei che esistono nel sottosuolo e che si possono utilizzare. A questo proposito sono a noi note le grandi benemeritenze del nostro caro collega, il senatore Ginori Conti, il quale fu l'apostolo e il pioniere di questa grande iniziativa. Egli ha creato grandi stabilimenti industriali, nei quali, insieme col borace, si produce anche l'energia elettrica. Anzi, credo che il nostro egregio collega abbia di recente inoltrato domanda per l'ampliamento di questi impianti. Credo che questa possa essere una ricchezza capace di ulteriori utilizzazioni anche per l'elettrificazione delle ferrovie.

Quindi, con questi metodi e questi sistemi e ricorrendo ai sostitutivi e principalmente all'impiego dell'energia elettrica e sviluppando la produzione interna e valendoci delle altre ricchezze nazionali, di cui ho detto, possiamo apportare un notevole contributo alla politica dell'autarchia, in materia di combustibili solidi.

Per i combustibili liquidi, che sono quelli che maggiormente interessano il nostro tema, le previsioni che si fanno sono anche più favorevoli. A questo proposito come si pensa di provvedere? Si pensa di provvedere, prima e principalmente col sistema sintetico, fabbricando cioè la benzina. Sono lieto che sia presente Sua Eccellenza il Ministro delle comunicazioni, che tanta passione ha portato in questo gravissimo problema. Il Governo ha creato, come i colleghi sanno, un Ente poderoso, che è l'Azienda nazionale d'idrogenazione, un Ente costituito con capitale dello Stato, dell'AGIP, della Montecatini, che già sta impiantando due grandi stabilimenti, uno a Livorno e uno a Bari, per la idrogenazione.

Che cosa è l'idrogenazione? Non sono un tecnico e non vorrei dire cose inesatte. Sostanzialmente, il concetto è questo: sostanze combustibili a basso tenore di idrogeno (carboni, ligniti, catrami, olii pesanti e simili) sono sottoposte all'azione di una corrente di idrogeno nelle opportune condizioni di temperatura e di pressione ed in presenza di speciali sostanze atte a favorire il processo (catalizzatori); e si giunge così alla produzione di olii leggeri, cioè della benzina. È vero che la materia impiegata è in gran parte proveniente dall'estero, ma prima di tutto il proposito dell'Azienda è di utilizzare il petrolio pesante dell'Albania. In secondo luogo, queste nafta, questi residui che vengono importati da altre regioni sono di basso costo; essi ven-

gono trasformati in benzina, ossia in olio leggero, mediante il processo dell'idrogenazione che per ora è limitato a questi olii pesanti, ma si può anche estendere alle ligniti. Inoltre si possono idrogenare le rocce asfaltiche: di queste noi in Italia possediamo estesi giacimenti, negli Abruzzi, e specialmente a Ragusa, il cui giacimento si può valutare a 500 milioni di tonnellate. Ora queste rocce vengono trattate con un duplice processo: prima si procede alla distillazione, con cui si ottiene l'olio; quest'ultimo poi, mediante il processo dell'idrogenazione, è trasformato in benzina. Questo dunque è il programma. Ora con questo programma quali risultati pratici possiamo sperare di ottenere?

Il nostro fabbisogno, per quanto riguarda la sola benzina, è di 500 mila tonnellate all'anno; ora si calcola che, con l'idrogenazione degli oli pesanti, si possano ottenere 200 mila tonnellate, e altre 100 mila se ne potranno ottenere con l'idrogenazione delle rocce asfaltiche.

Poi v'è un altro combustibile che serve magnificamente ed è l'alcool; con questo si calcola di poter ottenere ancora 100 mila tonnellate. Insomma, facendo dei calcoli approssimativi, si pensa di far fronte ad una parte molto notevole del fabbisogno. Ripeto che bisogna servirsi di mezzi diversi; quindi si potrà anche sfruttare il gas metano, di cui è ricco il sottosuolo di alcune regioni, specie in provincia di Ferrara. Quindi il problema dei combustibili liquidi, al quale particolarmente si riferisce il disegno di legge, si presenta abbastanza favorevole per una risoluzione pressoché integrale.

Detto questo, onorevoli Colleghi, vengo ad un ultimo punto, assai spinoso, ma che forse interessa di più tutti coloro che non sono tecnici; voglio dire la questione economica, cioè la questione dei prezzi.

La produzione nazionale, qualunque sia il mezzo adoperato, costa più, o costa meno della produzione estera corrispondente? Bisogna distinguere. Per quanto riguarda i combustibili solidi, certamente le ligniti costano poco, ma sono anche di scarso rendimento. Anche il sistema a gassogeno è poco costoso; ma è da avvertire che per ora non è gravato da tasse, nè da spese di distribuzione. In generale, si può dire che i combustibili solidi nazionali hanno un costo un po' inferiore ai combustibili esteri, e ciò, si intende, a parità di calorie. Ed è bene che sia così, perchè la differenza del prezzo compensa il consumatore dei maggiori oneri di manutenzione degli impianti.

Quanto all'energia elettrica, tutti ricordiamo i dibattiti e le polemiche per i costi relativi, talchè vi fu un momento che le industrie preferivano, per la minor spesa, l'impiego dell'energia termica. Oggi, con l'aumento nel prezzo dei carboni, l'energia idrica è in massima più economica.

Più grave è il problema per i combustibili liquidi. L'alcool e la stessa benzina idrogenata si calcola che vengano a costare certo non meno di

quanto costa la benzina proveniente dall'estero, che è gravata di tasse. Posta la questione in questi termini, facile è intendere come un vecchio economista, col cervello saturo delle antiche idee e teorie sul libero scambio, sul lasciar fare e lasciar passare e sulla famosa legge del minimo mezzo, provverebbe un senso di sbigottimento, solo a pensare che si debba pagare due o tre volte di più, quanto si potrebbe ricorrere all'estero, spendendo due o tre volte di meno.

Si potrebbe rispondere con un argomento decisivo: è la necessità, sia bellica sia monetaria, che ci costringe a far così. Ma, anche a prescindere da queste considerazioni, bisogna riconoscere che quelle vecchie concezioni economiche più non resistono, o si modificano profondamente alla stregua dell'esperienza dei tempi moderni e specialmente del dopo guerra. Forse anche le teorie economiche hanno il loro tempo, e variano secondo le circostanze e secondo i momenti storici.

L'esperienza di oggi ci ha dimostrato che il preteso danno dell'economia non esiste. Se io devo comprare all'estero un litro di benzina, che alla frontiera costa 70 od 80 centesimi, a prescindere dalle difficoltà della valuta, procuro una perdita secca per l'economia nazionale. Se invece la benzina prodotta in Italia costa tre lire o più, prima di tutto il consumatore non ha oneri, perchè la benzina estera è gravata dalle tasse; il danno caso mai ricadrebbe sullo Stato; ma v'ha la contropartita, perchè si ha impiego di capitali, iniziative industriali, lavorazioni e retribuzione di tecnici, di dirigenti, di operai, di impiegati: in altre parole si determina un movimento, un'attività economica interna, che non soltanto giova, secondo il mio modesto parere, all'economia generale della Nazione, ma finisce per compensare la finanza, anche dal punto di vista fiscale, di quella perdita, che viene a subire per le mancate tasse, che gravano sul prodotto estero.

Quindi io credo, onorevoli colleghi, che con sicura coscienza, anche dal punto di vista finanziario, noi possiamo approvare questo decreto-legge, e così possiamo approvare i provvedimenti che il Governo ha adottati o verrà adottando, sempre ispirati al concetto di intensificare, per quanto è possibile, la produzione interna e di ricorrere altresì a sostitutivi e a surrogati, in modo da poter portare gradatamente il nostro Paese al massimo punto di autarchia economica, come è nei voti e nel desiderio di tutti gli italiani. (*Applausi*).

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Ringrazio anzitutto il senatore Berio per la sua interessante corsa panoramica sopra tutto quello che riguarda la questione dei combustibili liquidi e dei sostituti ai combustibili liquidi. Posso assicurare che gran parte delle sue osservazioni sono già state poste in atto, per ordine del Duce, dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero delle Corpo-

razioni che collaborano in perfetto accordo per questo problema.

In realtà quella Commissione, di cui si parla al n. 20 dell'ordine del giorno, la quale viene trasformata in definitiva da provvisoria qual'era, ha stabilito per tutto il Paese una specie di carta specifica per la distribuzione delle diverse qualità di sostituti ai combustibili liquidi. Quindi si sono riservati i gassogeni, di cui alla legge attuale, specificatamente all'Italia settentrionale, con particolare riguardo ai luoghi dove esistono boschi per poter approfittare del sottobosco. Nelle altre parti d'Italia si è ricorso ad altri surrogati, a seconda della facilità di procurarseli «in loco»: al gas metano in Emilia e in Toscana, dove, cioè, è facile ottenerlo; si è ricorso agli schisti bituminosi, esistenti a Ragusa e a San Benedetto del Tronto, dai quali si può estrarre nafta e petrolio; in altre regioni si è fatto tesoro dell'energia elettrica sia per i sistemi fluviali, sia per il funzionamento ad accumulatori; e infine si è ricorso all'alcool, sia etilico che metilico, in quanto può servire. Naturalmente, tutte queste applicazioni hanno in sé un contenuto economico diverso l'una dall'altra. Qualcuna, come quella del gassogeno, è anche utile sotto l'aspetto economico, specificatamente se si tiene calcolo della dogana e della tassa di vendita della benzina.

Il senatore Berio sa della creazione di due stabilimenti, quello di Bari e quello di Livorno, per la lavorazione di circa 300.000 tonnellate di petrolio albanese che è parificato al prodotto italiano. Col sistema dell'idrogenazione si otterranno così circa 240.000 tonnellate di benzina. Poi si sa anche dell'aumento della produzione carbonifera, poichè il programma, tanto dell'ARSA quanto della BACU ABIS, arriverà per il 1940 ad una produzione di 3.000.000 di tonnellate di carbone.

Quindi il Governo segue accuratamente e molto da vicino quella che deve essere l'utilizzazione più assoluta di combustibile nazionale economizzando, dal punto di vista economico, la spesa di valuta per il combustibile che viene dall'estero ed assicurando, dal punto di vista autarchico, la piena ed assoluta disponibilità in qualsiasi momento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei » (N. 1863). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV,

n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 5 ottobre 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 897, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo all'assegnazione straordinaria di lire 100.000.000 all'anno, e per sei anni, per provvedere alla sistemazione e al completamento della rete telefonica interurbana gestita dallo Stato:

Vista la legge 3 luglio 1930, n. 945, relativa alla nuova assegnazione di lire 220.000.000 per il prolungamento nell'Italia meridionale e nella Sicilia della rete telefonica in cavi sotterranei;

Visto il Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, numero 186, relativo ad un terzo stanziamento di fondi (lire 80.000.000) per provvedere alla messa in efficienza di quella parte di circuiti già posati ma non ancora pupinizzati e amplificati, e alla posa di un nuovo cavo tra Genova e Casteggio;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 109;

Riconosciuta la necessità di ampliare la rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e conseguentemente l'urgenza di stanziare i fondi relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le assegnazioni straordinarie concesse col Regio decreto-legge n. 897 del 28 maggio 1925, convertito nella legge n. 562 del 18 marzo 1926, con la legge 3 luglio 1930, n. 945, e col Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 186, sono aumentate di lire 400.000.000, da ripartire negli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1945-46 come appresso:

Esercizio 1938-39	L. 30.000.000
» 1939-40	» 50.000.000
» 1940-41	» 50.000.000
» 1941-42	» 50.000.000

Esercizio 1942-43	L. 50.000.000
» 1943-44	» 50.000.000
» 1944-45	» 60.000.000
» 1945-46	» 60.000.000

Totale . . . L. 400.000.000
=====

Art. 2. — Le sovvenzioni concesse all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in base al presente decreto-legge ed alle leggi nelle premesse citate, verranno rimborsate in trenta annualità posticipate al tasso del 4 per cento, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38. Il piano di ammortamento si riferirà alle somme effettivamente prelevate, detraendo dal loro complesso le quote già versate e attribuite al bilancio statale in conto capitale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

BENNI

THAON DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CRESPI SILVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI SILVIO. Onorevoli colleghi, pochissime parole su di un argomento di altissima importanza nazionale che tocca da vicino tutti i cittadini e tutte le cittadine.

Dimostrerò, anzi, che il fatto che questo argomento tocca le cittadine molto da vicino crea un pericolo per l'argomento stesso. Si tratta dello sviluppo della rete nazionale telefonica per la quale questo disegno di legge assegna 400 milioni in otto esercizi, da aggiungersi ai 400 milioni che sono già stati assegnati da tre leggi precedenti.

Il telefono, come tutti voi sapete, è entrato nella vita comune; è il mezzo più rapido, più comodo di comunicazione e, per quanto si sia larghissimamente sviluppato, in Italia non ancora ha raggiunto lo sviluppo di molti paesi stranieri. Un paese in grande progresso e, come il nostro, addirittura in febbre di crescita deve desiderare che tutti i suoi abitanti siano telefonicamente collegati, perchè il telefono sopprime le distanze, perchè è

un mezzo di lotta contro quell'urbanesimo che tutti noi lamentiamo, perchè il telefono è uno strumento essenziale di civiltà che elimina molti pericoli, sviluppa enormemente le relazioni fra i cittadini ed è assolutamente indispensabile per gli affari. Questo mezzo di comunicazione doveva naturalmente diffondersi rapidamente, e si è realmente diffuso anche più delle previsioni che furono troppo prudenti. Ne deriva che in questo momento, onorevole Ministro, grandi città come Milano si trovano in certe ore del giorno prive di telefono, perchè lo sviluppo delle comunicazioni è tanto grande ed esse sono così frequenti, da costringere le reti urbane delle nostre grandi città a sospendere per qualche minuto e, qualche volta, anche per un quarto d'ora il servizio. Ciò è accaduto, per esempio, in Milano alla vigilia del Natale scorso ed ora ciò si ripete ogni giorno da circa due mesi tra le dieci e le dodici del mattino. Altrettanto accade anche a Roma. Quando voi, onorevoli colleghi, vi avvicinate al telefono e componendo il numero sentite il rumore specifico dell'occupato e lo sentite prima di formare tutto il numero, vuol dire che la rete è ingombra, che è completamente occupata, e allora non potete più telefonare. Dunque le previsioni sono state assolutamente insufficienti e lo saranno tanto più per l'avvenire, perchè, ripeto, sia l'Italia che tutto il mondo sono in un momento di crescita, in un momento di febbre produttiva; gli affari si sviluppano enormemente, e questo sviluppo è legato in modo assolutamente indissolubile allo sviluppo delle comunicazioni. Se gli affari non cammineranno, il primo responsabile sarà il Ministro delle comunicazioni. (*Si ride*).

Dunque, onorevole Ministro, lei che è maestro in questa materia, lei che segue con vigile cura e con oculata competenza tutte le branche del suo Ministero che, ripeto, è, per lo sviluppo degli affari, il più importante, sa bene che ciò che sto dicendo corrisponde esattamente a verità.

Bisogna provvedere, ed io so che si sta in parte provvedendo; so che a Milano stanno giungendo importanti quantità di materiale per rimettere in ordine le centrali elettriche; so che altrettanto fanno le diverse società private. Ma al lavoro delle società private, che sono le stazioni di arrivo e di partenza viene ad aggiungersi tutto il lavoro della rete nazionale. E noi che vogliamo questo maggiore lavoro della rete nazionale, troviamo che 400 milioni sono troppo pochi, perchè non c'è migliore affare del telefono. Il Ministro delle comunicazioni lo sa benissimo, il telefono rende enormemente, ha sempre reso; l'impiego del capitale è fatto ad un altissimo frutto; non si abbia paura di spendere, non s'abbia paura di mettere in comunicazione fino l'ultimo casolare con la rete urbana e con quelle interurbane!

Segnalo una prima necessità: sorvegliare lo sviluppo enorme delle reti urbane, provvedere a che le reti urbane abbiano il materiale per seguire lo sviluppo dell'economia nazionale e provvedere

contemporaneamente allo sviluppo della rete interurbana, come si vuol fare con questo disegno di legge, ma preparare anche nuovi e maggiori fondi.

E segnalo una seconda necessità; pensare alla revisione delle tariffe.

Onorevoli colleghi, voi sapete che vi sono due sistemi di tariffe telefoniche: c'è il sistema italiano e c'è il sistema ora applicato in Francia ed in molti altri Paesi.

L'Italia ha cominciato ad impiantare i telefoni con i commutatori, chiamiamoli così, a signorine, poi è venuto il commutatore automatico, ed è questo che ha dato un enorme sviluppo ai telefoni. Noi in Italia abbiamo applicato il commutatore automatico prima di Parigi, onde Parigi si è valso anche della nostra esperienza. Perchè si è valso della nostra esperienza? Perchè non ha più applicato la nostra tariffa, che è quella di abbonamento annuo. Noi siamo stati sempre partigiani della tariffa annua diversa secondo le diverse categorie di utenti; perchè vi sono particolari categorie, come per esempio le Banche, che pagano più di determinate altre categorie di uffici e dei privati, i quali ultimi pagano pochissimo in confronto delle prime. Però la nostra tariffa è troppo elevata, per un privato, (750 lire), quando esso si serve poco del telefono.

Ora mi sono persuaso che questo sistema è ingiusto, perchè molti cittadini, e qui arrivo a parlare delle cittadine, si servono del telefono molto più per i propri scopi personali e famigliari di quello che se ne servano per scopi d'affari.

Il telefono è soprattutto un mezzo di produzione; deve servire agli affari, poi può servire al resto. Signori senatori, voi che avete tutti, o quasi tutti, delle figliuole, avete mai notato come le vostre figliuole si servono del telefono? Le signore e le signorine si fanno visita per telefono. Ora le visite non durano tre minuti, così che per certe ore della giornata, i telefoni sono enormemente occupati dalle conversazioni famigliari. È giusto? È giustissimo, ma si paghi anche in corrispondenza. Altrimenti il telefono occupato in conversazioni famigliari ingombra le linee ed impedisce altre conversazioni, le conversazioni, cioè, di affari. L'esperienza quindi, a mio avviso, dimostra che la giusta tariffa deve essere quella per comunicazioni, e cioè si deve pagare un tasso fisso per ogni anno, molto più basso del tasso attuale, e sempre diviso per categorie, ed una piccola quota per telefonata, o per tre minuti di telefonata. Bisogna cioè applicare alle tariffe urbane il sistema delle tariffe interurbane. Dirà il Ministro che la soluzione del problema non è facile; ed anch'io ritengo che per far pagare una piccolissima moneta ad ogni comunicazione bisogna cambiare gli impianti. Ma questi problemi si discutono qui, oggi, non perchè siano risolti domani mattina; questi problemi si discutono con una visione lontana.

Noi non facciamo piani regolatori per vedere all'indomani aperte le nuove vie; li facciamo perchè

siano attuati tra dieci, o anche più anni. In questo senso domandiamo anche un piano regolatore telefonico.

Prego l'onorevole Ministro di voler studiare questo argomento, che è gravissimo. In moltissimi altri paesi, in quasi tutti i paesi europei, abbiamo ormai le tariffe per comunicazioni. Certamente è stato assai più facile di applicarle dove l'impianto è stato fatto appositamente per esse.

Del resto un esempio di tariffa urbana a comunicazione lo abbiamo nei telefoni pubblici. In essi si mette la marchetta, il disco oppure i cinquanta centesimi, come si fa a Roma, e si parla quando si sono pagati i cinquanta centesimi. È un sistema ottimo che può essere applicato anche ai telefoni privati. Occorre però completarlo col contatore: ogni tre minuti si deve pagare una minima somma. Cinquanta centesimi sarebbero troppi.

C'è inoltre il sistema per il quale è la centrale che registra i minuti durante i quali si parla, e si paga un tanto per ogni tre minuti di comunicazione. Se la comunicazione si prolunga la tariffa viene aumentata.

Pare a me che questo argomento debba essere molto seriamente considerato.

Ripeto che lo sviluppo della rete nazionale non può andare disgiunto dallo sviluppo delle reti urbane. Le due cose si collegano e si sommano. Non potevamo lasciare passare con plauso, bene inteso, questo disegno di legge, senza fare queste modeste osservazioni. Le raccomando alla ben nota competenza dell'onorevole Ministro. (*Vivi applausi*).

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. La questione posta dal senatore Crespi è una questione che occupa non solamente da oggi, ma da parecchi anni, il Ministero delle comunicazioni. Già fin da quando occupavo il posto di presidente della Confederazione dell'Industria, S. E. Ciano aveva posto il problema allo studio e la Confederazione si era allora opposta in modo assoluto alla trasformazione del sistema attuale di tariffa, adottando cioè quello delle comunicazioni per numero invece che per comunicazione *a forfait*, come avviene attualmente. Il quesito fu poi ripresentato dalle stesse Compagnie, ma le Compagnie non sono tutte d'accordo fra loro nello stabilire se sia più opportuno, più comodo ed utile l'uno o l'altro dei sistemi. Attualmente si stanno facendo delle statistiche, degli studi, si seguono le punte di maggior lavoro in determinate ore della giornata; si osserva quello che succede all'estero. Effettivamente nel momento attuale una riforma, nel senso indicato dal senatore Crespi, sarebbe molto ardita. Infatti non è facile stabilire in modo assoluto che sia migliore l'una o l'altra tariffa, tanto dal punto di vista dello sviluppo telefonico italiano quanto dal punto di vista di

costo del telefono da parte delle aziende industriali e dei privati. In realtà il senatore Crespi ha detto nelle sue ultime parole che non basterebbe semplicemente la marchetta o il pezzo o il numero delle comunicazioni, ma occorrerebbe integrare questo sistema colla durata della comunicazione.

A quanto il senatore Crespi diceva delle signore italiane che occupano il telefono per i loro scopi privati, bisogna aggiungere che oggi ci sono anche le giovani italiane, le quali si servono del telefono per fare i loro compiti di scuola e tengono il telefono occupato ancora più lungamente di quello che facciano le signore sostituendo le comunicazioni telefoniche alle « visite ». Però non posso essere d'accordo al cento per cento col senatore Crespi quando egli afferma che il telefono deve essere occupato esclusivamente per gli affari. Chi paga la tassa telefonica non prende l'impegno di parlare a scopo di affari; con il suo pagamento ha il diritto di usufruire del telefono come meglio crede. In realtà anche la critica fatta dal senatore Crespi della inutilizzazione per certe ore della giornata del telefono, tanto a Milano come altrove, è un po' gonfiata. In realtà succede questo: non è che in certe ore della giornata tutte le linee telefoniche siano occupate; è la centrale stessa, che se ha delle comunicazioni accumulate nella stessa ora, non sempre permette che i diversi indicatori dei numeri vadano da un punto all'altro. Questo fatto determina quel segnale, per dir così, di numero occupato.

Questo inconveniente si verifica però più a Roma che a Milano e precisamente dalle 11 alle 12 e da mezzogiorno all'una. Quella è l'ora in cui non si parla per affari, ma è l'ora in cui tutti gli impiegati dei diversi uffici telefonano a casa propria, l'ora in cui arrivano o l'ora in cui partono.

Ripeto che il problema si sta studiando. Posso anzi aggiungere che ho avuto delle discussioni coi dirigenti delle diverse Compagnie. Però sono molto dubbioso sull'opportunità di trasformare il sistema. Dovrei dire anzitutto che parecchie delle Compagnie che domandano questa trasformazione non lo fanno soltanto per un assoluto miglioramento del servizio, quanto e forse più per ottenere un incremento degli incassi.

Le proposte sono fatte per stabilire nelle nuove tariffe una parte fissa ed una parte per cadauna comunicazione.

La parte mobile, nella misura in cui si propone, è così elevata che si arriverebbe ad aumentare di troppo anche per i privati le tariffe attuali. Ora noi dobbiamo dare una lode alle Compagnie attuali in Italia perchè le tariffe telefoniche italiane sono quelle più a buon mercato di tutto il mondo. Non c'è un altro paese del mondo in cui il telefono costi così poco come in Italia e posso dire che ci sono pochi paesi al mondo in cui si telefoni così bene come in Italia. (*Approvazioni*).

Si deve stabilire che in Italia si telefona mentre in altri paesi non si telefona.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

In ogni modo io prendo cura dei consigli dati dal senatore Crespi e cercherò di sviluppare la cosa nel miglior modo possibile nell'interesse generale tanto delle Compagnie che degli utenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1728, col quale sono state emanate nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie » (N. 1865). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1728, col quale sono state emanate nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1728, col quale sono state emanate nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma » (N. 1866). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1^o luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1397, concernente l'aumento di lire 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 » (N. 1867). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1397, concernente l'aumento di lire 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1397, concernente l'aumento di lire 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1937-XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e convalidazione dei Regi decreti: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, n. 1399 e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1868). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1937, anno XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-1938; e convalidazione dei Regi decreti: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, n. 1399 e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1937-XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e sono convalidati i decreti Reali: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, n. 1399 e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1466, con il quale si accordano agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del centro di Voghera » (N. 1869). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1466, con il quale si accordano agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del centro di Voghera ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1466, con il quale si accordano agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del centro di Voghera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica » (N. 1871). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV,

n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo "Giacomo Medici" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare » (Numero 1872). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso Enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1540, riguardante l'integrazione dell'articolo 15 della legge 16 gen-

naio 1936-XV, n. 77, relativa al servizio della assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato » (N. 1873). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1540, riguardante l'integrazione dell'articolo 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1540, riguardante l'integrazione dell'articolo 15 della legge 16 gennaio 1936 - Anno XIV, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casati, Casoli, Cattaneo Giovanni, Cavazzoni, Celsia, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Conci, Concini, Conti, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto,

Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Ferrari, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lago, Levi, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Marcello, Marozzi, Marra-cino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Prampolini.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani, San Martino, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al parco ex Reale di Monza, e sono state dettate le relative norme di attuazione (1839):

Senatori votanti	207
Favorevoli	200
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1146, riguardante abrogazione

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese (1844):

Senatori votanti	207
Favorevoli	202
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941 il termine e le agevolazioni fiscali del piano regolatore delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti, e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino (1851):

Senatori votanti	207
Favorevoli	201
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo (1858):

Senatori votanti	207
Favorevoli	196
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1464, concernente la determinazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto di Studi Romani, in Roma, per gli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e per i successivi esercizi (1861):

Senatori votanti	207
Favorevoli	201
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali (1862):

Senatori votanti	207
Favorevoli	196
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei (1863):

Senatori votanti	207
Favorevoli	202
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1728, col quale sono state emanate nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie (1865):

Senatori votanti	207
Favorevoli	201
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma (1866):

Senatori votanti	207
Favorevoli	197
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1397, concernente l'aumento di lire 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 (1867):

Senatori votanti	207
Favorevoli	200
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1937-XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e convalidazione dei Regi decreti: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, n. 1399 e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1868):

Senatori votanti	207
Favorevoli	203
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1466, con il quale si accordano agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del centro di Voghera (1869):

Senatori votanti	207
Favorevoli	200
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

disciplina giuridica della professione di ostetrica (1871):

Senatori votanti	207
Favorevoli	200
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare (1872):

Senatori votanti	207
Favorevoli	202
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1540, riguardante l'integrazione dell'art. 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato (1873):

Senatori votanti	207
Favorevoli	202
Contrari	5

Il Senato approva.

Saluto a S. A. R. il Duca d'Aosta.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, domani partirà dall'Italia per Addis Abeba S. A. R. il Duca d'Aosta, nominato Vicerè d'Etiopia. Il Senato, che si onora di annoverarlo tra i suoi componenti, unisce il suo reverente saluto augurale ai voti fervidi e affettuosi coi quali la Nazione accompagna l'inizio dell'importantissima missione degnamente affidata al prode e ben preparato Principe africanista. (*Vivissimi, generali e prolungati applausi*).

Non mancherò di manifestare questi sentimenti a S. A. R. il Duca d'Aosta. (*Si rinnovano gli applausi vivissimi e generali*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate » (N. 1874). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, relativo al riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale » (N. 1878). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, relativo al riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, relativo al riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 2 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che istituisce la Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e il Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, relativi agli organici della Milizia nazionale forestale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere ad un riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le tabelle A) e B) degli organici della Milizia nazionale forestale, di cui al Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA A.

TABELLA ORGANICA
DEGLI UFFICIALI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

Grado	Ufficio	Numero dei posti
5°	Console generale.	1
6°	Consoli	17
7°	Primi seniori	17
8°	Seniori	32
9°	Centurioni	120
10°	Capi manipolo	190

	Totale	377
		==

TABELLA B.

SOTTUFFICIALI E TRUPPA DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

Grado	Numero dei posti
Marescialli maggiori.	35
Marescialli capi.	56
Marescialli ordinari	187
Brigadieri	201
Vice brigadieri	213
Militi scelti	345
Militi	3.074
Allievi militi.	112
	—
Totale	4.223
	==

Art. 2. — Gli aumenti di posti fissati con il presente decreto per i singoli gradi, in confronto delle precedenti tabelle organiche, avranno effetto in ragione della metà a partire dall'esercizio finanziario 1937-38 e per l'altra metà dall'esercizio 1938-39.

L'assetto dei Comandi e Reparti territoriali sarà effettuato nei limiti degli organici.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38, le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli Colleghi, non credo occorrono parole per convincervi della opportunità, anzi della necessità, di dar voto favorevole alla conversione in legge del decreto relativo al riordinamento degli organici della Milizia Nazionale Forestale. Però reputo non inutile che in questa aula sorga una voce, per quanto modesta, la quale rivolga una espressione di gratitudine e di simpatia al benemerito Corpo e soprattutto gli dica come il problema forestale, che è il problema della

montagna, sia presente alla mente e al cuore di tutti noi.

La Milizia Nazionale Forestale costituita nel 1926 attuò la salvatrice concezione del Duce di infondere nei servizi statali e dar loro il presidio, il sentimento della disciplina e dell'ordine militari. Essa mira a difendere e diffondere la coscienza forestale della quale è stato indimenticabile apostolo Arnaldo Mussolini: in dieci anni ha compiuto opera rispondente alle nostre speranze, tale da lasciare tracce incancellabili di sicuri progressi nel campo montano e forestale.

Ha concluso il decennio con la più nobile e la più bella affermazione che una Milizia potesse

dare: combattendo per l'Impero d'Italia! Fiera e generosa Milizia montanara, guidata dal prode generale Agostini, ha compiuto nell'arida Somalia prodigi di valore e di eroismo ed è ritornata col premio e col vanto altissimo della Medaglia d'Oro e dell'Ordine militare di Savoia.

Essa affronta ora con aumentato prestigio e fede ritemprata la sua feconda ordinata azione per corrispondere alle sempre vaste ed essenziali necessità silvane.

Col riordinamento in esame si aumenta il numero dei componenti il Corpo di 600 unità. Giova ricordare che mentre si sviluppavano i compiti della Milizia forestale diminuiva il numero dei suoi componenti! Istituita con un organico di 5.556 unità tra ufficiali e militi per necessità finanziarie l'organico è andato riducendosi a soli 4.000 uomini! Così non ha potuto realizzare tutto quanto si proponeva ma, ciò malgrado, la sua opera è stata magnifica: essa ha conquistato la fiducia dei montanari e i risultati sono sempre tali da segnare un inizio che avrà immane e sacrosanti sviluppi. Basta ricordare i 300 mila ettari in ricostruzione e consolidamento montano, gli 85 mila di rimboschimento, i 270 mila di superficie dell'Azienda Foreste demaniali, amministrati dalla Forestale, i 1.280 bacini montani in via di costruzione e manutenzione, i 500 milioni di piantine collocate sulle spoglie pendici delle Alpi e degli Appennini!

A questo vanno congiunti l'opera vasta di consolidamento delle dune nella Libia, e l'immane compito del Demanio forestale dell'Impero in Somalia e in Etiopia. Tali risultati costituiscono invero prodigi di buona volontà, di passione, di zelo e di amore, perchè le funzioni affidate alla Milizia forestale, sono tra le più svariate, vaste e difficili: vanno dalla difesa del patrimonio boschivo nazionale alla gestione diretta del Demanio forestale dello Stato; dalla tutela economica dei beni silvopastorali dei Comuni e degli Enti morali, alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani; dai pascoli montani al miglioramento della silvicoltura, al servizio della mobilitazione forestale, ai parchi nazionali, alla formazione del Catasto forestale italiano (il primo), al servizio annuale della statistica, alla sorveglianza sulla caccia e pesca, al concorso dei servizi di Pubblica Sicurezza e di polizia militare! Sono compiti la cui imponenza è nota a chiunque appena conosca la disgraziata realtà forestale del nostro Paese fino a pochi anni or sono. Se consideriamo l'enorme estensione delle foreste dell'Impero appare la necessità urgente di un forte aumento di personale: ultimamente a due soli militi era affidato nel territorio metropolitano il servizio per 25.000 ettari di montagna!

Necessariamente, malgrado ogni buona volontà, per scarsità di mezzi e di personale, riuscì impossibile provvedere adeguatamente a tutto.

Ad esempio la vigilanza sulla pesca, tanto importante, è diventata praticamente impossibile: il

vasto lago di Garda ha in tutto tre militi, male attrezzati per giunta, per il controllo e tutela della pesca!

I Parchi Nazionali, istituzione singolarmente necessaria ed utile per un Paese di tante e così varie risorse naturali come il nostro, non possono dalla Milizia ridotta essere tenuti come si conviene: eppure ognuno di essi ha un carattere proprio! Il Gran Paradiso, il Circeo, l'Abruzzo, lo Stelvio meritano cure maggiori e già Brescia e Trento, ricongiunte dal paterno Adamello redento, chiedono si costituisca il Parco dell'Adamello e del Brenta perchè le magnifiche montagne conservino le gloriose opere della grande guerra, perchè non ne vengano distrutte la fauna e la flora, perchè restino nella loro austera bellezza consentendovi lo sviluppo turistico e l'esercizio di tutti gli sports!

Si potrà dire, da chi non ha la sensazione del progresso compiuto dal nostro Paese per virtù del Regime negli esercizi fisici, esser queste finalità secondarie, il che non è, ma vi sono altri compiti dei quali nessuno può negare la capitale importanza: il rimboschimento tanto urgente e appena iniziato, si può dire, in relazione alle conseguenze di una secolare distruzione, la ricostruzione e difesa forestale, la propaganda del razionale sfruttamento del bosco e del pascolo, il Catasto forestale, che richiedono misure finora contese dalla assoluta insufficienza di mezzi.

Io vorrei qui, col ricordare rapidamente le benemerite della Milizia, giustificare l'augurio che le condizioni finanziarie e lo zelo del Ministro trovino il modo d'integrare maggiormente l'organico di questo bel Corpo efficiente e fiero, perchè possa così dare sviluppo pieno e rapido a quella politica forestale montana che ogni giorno appare chiara necessità di giustizia e di benessere.

La Milizia forestale ne è l'organo e il simbolo. Il milite sente la nobiltà della propria missione, sa come essa non sia di arida polizia forestale e non consista nell'estendere e conservare puramente e semplicemente il bosco in una montagna che si spopola e decade!

Il milite forestale vive la vita dei montanari, ne sente l'anima sana, il pacato buon senso, lo spirito di rinuncia e la profonda poesia che li avvince alla loro terra; egli è ormai l'amico autorevole ed amato, il consigliere! Nella dura disciplina del loro arduo dovere i militi diventano gli apostoli di quella giustizia che le popolazioni montane attendono e che si può avviare con provvedimenti modesti ma pratici, che non richiede altre statistiche e ricerche, poichè il fenomeno dello spopolamento e le sue cause sono realtà note e indiscutibili quanto gravi e dolorose, ma comprensibili!

In quest'ora di virile politica autarchica la montagna italiana offre alla Patria le temprate energie degli alpini di ieri, d'oggi e di domani per un bosco ordinato ed intelligentemente goduto, per popo-

lare di armenti i pascoli alpestri disertati, per ridare alle miniere neglette colle acque dei ghiacciai il carbone bianco e l'antica loro gloriosa produzione di metalli: del ferro che è lavoro, difesa, ricchezza e libertà! (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, recante modificazioni alle norme tecniche di edilizia per le località sismiche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonchè per la utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi » (Numero 1879). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, recante modificazioni alle norme tecniche di edilizia per le località sismiche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonchè per la utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, recante modificazioni alle norme tecniche di edilizia per le località sismiche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonchè per la utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto » (N. 1880). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, che istituisce la "Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale" » (Numero 1881). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, che istituisce la "Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale" ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, che istituisce la « Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, recante modificazione al Regio decreto-legge 26 marzo 1936 Anno XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana mediante delega sugli stipendi e sui salari » (N. 1882). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita ».

da parte dei militari in Africa Orientale Italiana, mediante delega sugli stipendi e sui salari».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana, mediante delega sugli stipendi e sui salari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937 Anno XV, n. 1541, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare » (N. 1883). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152:

Veduto il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 83;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100:

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle disposizioni relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'insegnamento della cultura militare è impartito:

a) per il primo grado: nell'ultimo anno delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico, scuola tecnica, corso inferiore del conservatorio di musica e dell'istituto d'arte, scuola d'arte, scuola di tirocinio artistico, scuola secondaria d'avviamento professionale);

b) per il secondo grado: negli ultimi due anni delle scuole medie superiori (liceo classico e scientifico, corso superiore dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico e del conservatorio di musica, licei artistici, corso superiore dell'istituto d'arte);

c) per il terzo grado: nei primi due anni di corso presso le università e gli istituti d'istruzione superiore, nelle Regie accademie di belle arti e nella Regia accademia d'arte drammatica.

All'insegnamento della cultura militare sia di primo, che di secondo o di terzo grado, è riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni.

Art. 2. — Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di esonerare determinate categorie di alunni dalla frequenza al corso di cultura militare e dall'esame relativo.

Art. 3. — I programmi per i vari gradi d'insegnamento sono stabiliti e, occorrendo, modificati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito l'Ispettore generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione.

Art. 4. — L'esame di cultura militare viene sostenuto al termine del corso annuale per l'insegnamento di primo grado; al termine del corso biennale per l'insegnamento di secondo grado; prima del conseguimento del titolo accademico per l'insegnamento di terzo grado.

L'esame di primo grado negli istituti a corso inferiore e superiore fa parte degli esami per l'ammissione al corso superiore; l'esame di secondo grado fa parte degli esami di maturità, o di abilitazione o di diploma. Nell'uno e nell'altro caso, esso è peraltro sostenuto a parte, dinanzi al solo insegnante di cultura militare.

Art. 5. — I rettori delle università, i direttori degli istituti d'istruzione superiore e i capi degli istituti d'istruzione media, provvedono alla nomina ed eventualmente alla sostituzione degli incaricati dell'insegnamento della cultura militare, previ accordi con gli Alti Comandi territoriali dei Ministeri militari.

A tal uopo ciascuno dei Comandi stessi compila e tiene aggiornato, per ogni grado d'insegnamento, un elenco di ufficiali in servizio permanente e in congedo, idonei all'insegnamento della cultura militare.

Per le nomine saranno preferiti gli ufficiali che risiedono nel centro d'insegnamento.

I docenti di cultura militare fanno parte del Corpo insegnante, salvo quanto è previsto dal presente decreto. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti incaricati, e ad essi si applicano le disposizioni riguardanti il personale incaricato limitatamente alle mansioni d'insegnamento.

Art. 6. — La retribuzione annua di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 83, è fissata nella misura di lire 500 per il primo grado, di lire 700 per il secondo grado, di lire 2000 per il terzo grado, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561; ed è pagata in dieci rate mensili posticipate.

La retribuzione stessa spetta agli ufficiali del Regio Esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica incaricati dell'insegnamento della cultura militare, a qualunque categoria appartengano, e in qualunque posizione si trovino. Quando l'insegnante non raggiunga le trenta ore di lezione, la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle ore di lezione effettivamente svolte.

Art. 7. — Agli incaricati che, per impartire l'insegnamento della cultura militare, debbono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione di cui agli articoli precedenti, i seguenti rimborsi e indennità:

a) agli ufficiali in servizio, a qualunque categoria appartengano, le normali indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto, secondo le norme stabilite dai regolamenti in vigore per viaggi di servizio. L'indennità di soggiorno fuori sede non è peraltro cumulabile con la retribuzione;

b) agli ufficiali in congedo:

il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le località di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, verrà corrisposta l'indennità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;

l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio;

l'indennità di lire 12 per il primo grado, di lire 14 per il secondo grado, di lire 20 per il terzo grado, al netto delle riduzioni di cui al

Regio decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, numero 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità non sono cumulabili; all'incaricato di insegnamenti di gradi diversi sarà corrisposta l'indennità relativa all'insegnamento di grado più elevato.

Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferrovie dello Stato è fatto obbligo agli interessati di servirsi delle ferrovie stesse.

Art. 8. — La spesa per le retribuzioni, i rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi degli articoli precedenti, ai docenti di cultura militare, sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, previo trasporto di fondi — per la spesa occorrente a formare lo stanziamento — dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

La spesa di cui sopra fa carico al Ministero dell'educazione nazionale solo per le università e gli istituti Regi; per le università e gli istituti liberi, pareggiati, parificati e privati grava sugli Enti che li amministrano. È esclusa ogni rivalsa a carico dello Stato delle spese di cultura militare sostenute dagli Enti stessi, ed anche ogni revisione nella misura degli eventuali contributi accennati istituti, diretta al suddetto scopo.

Art. 9. — Nessun compenso particolare spetta all'esaminatore, salvo che egli abbia impartito l'insegnamento fuori della propria residenza, nel quale caso dovranno corrispondersi le normali indennità di soggiorno fuori sede e il rimborso delle spese di trasporto, ai sensi dell'articolo 7, anche durante il periodo degli esami.

Gli insegnanti nelle università e negli istituti superiori partecipano peraltro al reparto del terzo del fondo di cui all'articolo 1 del Regio decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145; e gli insegnanti delle Regie accademie di belle arti e della Regia accademia d'arte drammatica partecipano al reparto delle propine d'esame con le modalità di cui all'articolo 81 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Art. 10. — Per tutto quanto concerne l'insegnamento della cultura militare, l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione è organo consultivo del Ministero dell'educazione nazionale e organo di collegamento tra il Ministero stesso e quelli della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonché i comandi militari locali.

Art. 11. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'educazione nazionale e a quello della spesa per il Ministero della guerra le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio 1937 - Anno XV-1938-XVI.

Art. 12. — Sui fondi a disposizione del Ministero della guerra verrà provveduto, con le moda-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

lità in vigore precedentemente alla pubblicazione del presente decreto, al pagamento delle retribuzioni agli insegnanti di cultura militare che, per necessità contingenti, ottennero l'incarico nell'anno 1935-36-XIV, pur non rivestendo il grado di ufficiale, in servizio o in congedo, del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, e impartirono regolarmente il corso.

Agli incaricati dell'insegnamento per l'anno 1936-37-XV, saranno corrisposti, per i viaggi di servizio, i rimborsi e le indennità di cui all'articolo 7, sui fondi a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 13. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto il quale entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1937-38-XVI.

Art. 14. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BOTTAI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GRAZIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI. Questo Regio decreto, che noi ora ci apprestiamo a convertire in legge, parmi meriti veramente la vostra particolare attenzione. Non tanto, forse, per la importanza intrinseca dell'alto argomento, che fu già da altri ampiamente illustrato in passato e, più di recente, con inequivocabile chiarezza dall'attuale Ministro dell'educazione nazionale, quanto perchè questo nuovo decreto-legge, dopo le due precedenti disposizioni legislative, conclude veramente un ciclo triennale di fecondi esperimenti pratici, intesi a sempre meglio adeguare l'insegnamento militare nelle scuole civili alle alte finalità per le quali venne, dal Governo fascista, istituito. Ormai, credo si possa con sicura coscienza affermare che, con questo ultimo atto legislativo, questa nuovissima forma di attività educativa ed istruttiva, dedicata ai nostri studenti medi e universitari, sia stata messa perfettamente a punto; e che ben sia collocata e intonata nel tanto più vasto panorama dell'integrale preparazione militare dei nostri giovani cittadini-soldati, cui il Partito Nazionale

Fascista, la Milizia e le Forze Armate dedicano, con tanto ardente entusiasmo, le loro più assidue cure.

Difatti tutte le questioni più essenziali, che all'argomento si riferiscono, sono state ormai, da quest'ultimo decreto-legge, nettamente definite, e cioè:

determinazione degli anni di corso, cinque in tutto, nei quali la cultura militare nelle scuole può essere più utilmente impartita;

opportuna e chiara distinzione fra cultura militare nelle scuole e le varie forme premilitari pratiche dell'addestramento giovanile;

definizione dei programmi d'insegnamento, non più schematizzati nella legge, ma definiti in modo da poter essere continuamente aggiornati in conformità alla evoluzione della organizzazione e dei procedimenti bellici: notevole, a questo proposito, il più largo posto fatto, nei nuovi programmi, alla cultura militare navale ed aerea, che tanta importanza rivestono, anche a scopo di fervida propaganda marinaresca ed aeronautica, tra i futuri cittadini-soldati dell'Italia imperiale;

numero delle ore di lavoro da dedicarsi alla cultura militare, confermato in 30 annuali;

più oculata e rigorosa scelta degli insegnanti; ed infine:

adozione di libri di testo, per i due gradi di insegnamento medio, riusciti veramente un modello del genere, senza eccessivo tecnicismo, ma ispirati piuttosto ad una larga ed esatta comprensione degli scopi veri della cultura militare nelle scuole civili.

Si è ben sentita, in tutto questo, onorevoli colleghi, la mano felice di uomini di alto intelletto e di profonda cultura che, prima d'essere Ministri della educazione nazionale, furono strenui e valorosi combattenti nelle guerre d'Italia, e ben poterono intuire perciò sui campi di battaglia il nesso indissolubile che corre fra doveri militari e doveri civili, fra energia militare ed energia civile della Nazione.

Questa organica messa a punto, condotta con tanto fervore e con tanta saggezza dal Governo fascista, già si riflette, in modo assai confortante, e sui docenti e sui giovani.

Sui primi, per la passione che pongono — siano essi ufficiali permanenti o in congedo — nell'esercizio del loro nuovissimo arduo dovere di insegnanti.

Sui secondi, per l'entusiasmo giovanile con cui si accostano a questo insegnamento dell'Arte militare, che, quando è condotto con spirito largo e con vivacità di riscontri storici, antichi o moderni, è pur fatto per attrarre le giovani anime, sempre anelanti all'azione eroica; specie le giovani anime nate e cresciute in Regime fascista, a cui, fin dall'infanzia, risuona all'orecchio l'incisivo ammonimento del Duce: *Libro e moschetto*.

Perseverando su questa via e con la costante cooperazione delle autorità scolastiche, che con tanta nobile comprensione hanno subito accolto la

nuova disciplina entro le severe aule delle nostre scuole medie e dei nostri Atenei, noi arriveremo ben presto a crearci una classe dirigente di forte carattere che, alla competenza culturale civile, saprà aggiungere — com'è sommamente necessario — una giusta e sufficiente conoscenza degli ordinamenti, della dottrina e dei più essenziali problemi militari moderni: a tutto vantaggio di quella integrale preparazione giovanile, che rifuse di luce abbagliante nei periodi più gloriosi della nostra storia secolare, da Roma antica alle più recenti imprese vittoriose di nostra gente.

E ben quadra, onorevoli colleghi, con questo altissimo ideale l'imminente disposizione legislativa (che abbiamo letto or ora nella stampa quotidiana) secondo la quale, in corrispondenza dell'insegnamento della coltura militare per i giovani delle scuole medie, si istituiranno corsi di insegnamento sull'igiene infantile e sulla puericoltura, per le alunne delle stesse scuole.

Così il Regime, mentre prepara con saggezza romana all'avvenire imperiale della Patria generazioni di forti e coscienti cittadini-soldati, prepara altresì generazioni di forti e coscienti madri italiane, raggiungendo, anche nel campo della educazione culturale femminile, quel primato che, già da tempo, ha conquistato nella educazione fisica della donna italiana, ispirata alla bellezza e alla grazia, senza esotiche deviazioni *militaresche* che, con la nobile funzione femminile, nulla hanno a che fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'articolo 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737 » (N. 1884). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'articolo 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'articolo 66, n. 3, dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1606, che proroga a tutto il 1937-XVI, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di sergenti di governo dell'Arma aeronautica » (N. 1887). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1606, che proroga a tutto il 1937-XVI, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di sergenti di governo dell'Arma aeronautica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1606, che proroga a tutto il 1937-XVI, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di sergenti di governo dell'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV » (N. 1888). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli ufficiali di qualsiasi grado della Regia aeronautica, compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri per l'avanzamento a scelta (previo esame facoltativo) per l'anno 1937, e che — all'atto di entrata in vigore del presente decreto — siano stati riconosciuti ammissibili agli esami stessi, e per comprovate esigenze di servizio siano impossibilitati a sostenere tempestivamente tutti o parte degli esami, potranno essere chiamati a sessioni suppletive, ed in caso di esito favorevole e di giudizio positivo delle autorità gerarchiche e della Commissione superiore di avanzamento, potranno ottenere la promozione od essere considerati promossi a tale titolo con la stessa anzianità assoluta e relativa che sarebbe loro stata assegnata qualora avessero tempestivamente sostenuto gli esami.

Le eventuali promozioni a scelta che venissero effettuate nell'anno 1937, per gli ufficiali che abbiano già maturato il titolo, si intenderanno, in conseguenza, disposte, se del caso, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Art. 2. — Le eventuali retrodatazioni di anzianità di cui al precedente articolo, non comportano corresponsione retroattiva di assegni.

Inoltre le promozioni da conferire sono sempre subordinate all'esistenza delle vacanze nel grado superiore ed al possesso del requisito della permanenza minima prescritta nei vari gradi e nei reparti d'impiego.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Ho chiesto di parlare non già per fare osservazioni od aggiunte alla relazione succinta, netta e precisa del nostro collega ammiraglio Foschini, ma perchè la lettura di questo disegno di legge, col quale si danno norme per le promozioni a scelta di quegli ufficiali della Regia arma aeronautica i quali, per esigenze di servizio, si trovano nell'impossibilità di sostenere gli esami, porta il mio pensiero a quegli aviatori che per dovere o perchè guidati da un ideale altissimo d'onore e di gloria, compiono ogni giorno e in ogni cielo atti tali di eroismo da far sobbalzare il nostro cuore di gioia.

Già altra volta in questa aula ebbi a dire che, quale vecchio ufficiale di cavalleria, sentivo con orgoglio come il motto che costituisce e costituirà sempre la divisa della nostra Arma, e cioè sprezzo e gioia del pericolo, era passato, in forma più radiosa, ai nostri camerati i cavalieri dell'aria. Non occorrono documenti, articoli di giornali oppure testimonianze di quelli che abbiano visto per darci la prova di questi eroismi, perchè di essi arriva a noi la sensazione precisa con radiazioni invisibili dello spirito, attraverso l'etere.

Mi sia permesso, onorevoli Colleghi, di portare il mio pensiero reverente a quegli aviatori che, nel compimento di questo loro dovere, lasciarono e lasciano la loro giovane vita con gioia, avendo due nomi nel cuore e sulle labbra, nomi cari a noi: il Re e l'Italia. *(Tutti i senatori si alzano in piedi, vivissimi applausi).*

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Ringrazio l'onorevole senatore Sani per le nobili parole pronunciate. L'Aviazione è fiera del plauso del Senato e ne trae incitamento per mantenere ed accrescere oggi e sempre quel primato di gloria duramente conquistato per la difesa di un supremo ideale. *(Vivissimi applausi).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1481, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti » (N. 1889). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1481, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1481, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica, categoria automobilisti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica » (N. 1890). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, riguardante l'estensione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare » (N. 1891) — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, riguardante l'estensione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, riguardante l'estensione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-IV, n. 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781, concernente la istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitate in Africa Orientale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla equiparazione ed alla istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi anche per gli appartenenti a tutte le unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitate per servizio non isolato all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781, relativo alla istituzione dei gradi di primo seniore e qualifiche di primo centurione e primo capomani-polo, e dei gradi di aiutante e di primo capo-squadra, per gli appartenenti alle unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitate in Africa Orientale Italiana, sono estese ed applicabili al personale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in possesso dei prescritti requisiti, mobilitato per servizio non isolato all'estero.

Art. 2. — I requisiti che danno diritto ai gradi e qualifiche indicati nel precedente articolo sono analoghi a quelli previsti dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781.

Il conferimento dei gradi di primo seniore, di aiutante e di primo capo-squadra è subordinato agli organici stabiliti dalle speciali formazioni e loro varianti.

Art. 3. — I gradi e qualifiche di cui all'articolo 1, non possono essere conferiti con decorrenza anteriore alla data di costituzione dei reparti mobilitati per servizio non isolato all'estero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1937—Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO —
LESSONA — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SUARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO. Onorevoli Senatori, nonostante l'ora tarda credo di dover prendere la parola su questo disegno di legge poichè esso ha un significato che mi pare degno dell'attenzione del Senato.

La relazione dell'illustre collega senatore Gualtieri e la enunciazione stessa del provvedimento, che estende a tutte le Camicie Nere mobilitate per qualsiasi destinazione oltremare il regime di equiparazione coi diversi gradi delle altre forze armate che già, con provvedimento anteriore convertito in legge, era stato adottato per le truppe combattenti nella campagna etiopica, dimostrano chiaramente la necessità tecnica ed il fondamento

di giustizia di questo provvedimento e fanno certi della vostra totalitaria adesione. Tuttavia, rileggendo una frase del decreto-legge che suona: «Camicie Nere mobilitate per qualsiasi destinazione oltremare», un tumulto di ricordi e di affetti si affaccia alla mente ed urge al nostro cuore. Noi ricordiamo, con ammirata fierezza, la severa, silenziosa, eppure ardente disciplina con la quale i nostri migliori camerati ed i loro degnissimi capi, molti tornati di recente dalla campagna etiopica, sono balzati in piedi per tornare a soffrire, a combattere, a morire quando apparve giunto il momento di correre al sacrificio, alla battaglia, alla morte in difesa della nostra fede e della nostra civiltà mediterranea e latina. (*Applausi*).

Nessuno li salutò partenti; non sventolò sul loro capo il tricolore glorioso, ma tuttavia essi sentivano battere all'unisono col loro grande cuore il più grande cuore d'Italia o, meglio, il cuore del più Grande degli Italiani.

Con questo viatico, con questa austerità severa essi varcarono i mari ed ebbe inizio la nuova epopea. Tosto i nostri aquilotti sotto altri cieli si avventarono, pochi contro moltissimi, contro gli aerei bolscevichi, mentre le Camicie Nere iniziarono con ferrea decisione ed indomito ardore la dura campagna.

Rievochiamone, onorevoli camerati, con intimo ricordo, gli episodi gloriosi e ricordiamo anche l'ora triste quando molto purissimo sangue italiano battezzò la terra di Spagna che voleva redenta. Sopraggiunse la laboriosa carità fraterna degli immemori, che fanno capo a Ginevra, ad oltraggiare il valore ed a calunniare l'eroismo italiano.

Sopraggiunse però rapida la vendetta, non appena promessa; le fulminee avanzate e le vittorie radiose ridussero al silenzio i magnati della sconoscenza, dell'invidia e della negazione. (*Approvazioni*).

Tutto ciò non può essere dimenticato; ma ricordiamo infine, onorevoli colleghi, a ragione di confronto e di conforto, che il meraviglioso popolo nostro anche in questa aspra vicenda è stato degno del suo passato lontano e del suo passato recente: fermamente pronto agli ordini del Duce, ordinato nella severità del suo quotidiano lavoro, austeramente e silenziosamente rivolto con il pensiero e col cuore ai fratelli lontani offertisi per il sacrificio necessario.

Oggi l'ora è più serena e l'atmosfera è più chiara, la sicura vittoria delle armi e più, forse, ancora la liberazione dal pesantissimo vincolo, annunciata dal Capo al suo popolo entusiasticamente acclamante, ci fanno più fieri e più lieti. Così è che questa Assemblea la quale dal culto delle memorie della Patria generosamente custodite ha tratto la ragione prima e profonda della sua costante adesione ai comandamenti del Duce e che, per la stessa ragione, si è rapidamente e cordialmente adeguata agli sviluppi della Rivoluzione fascista, non può volere che il voto di oggi non rivesta

altro carattere che quello di un atto della sua funzione legislativa.

Il Senato vuole che il suo voto significhi, onorevoli colleghi, profonda solidarietà, ammirazione vivissima, fervido augurio per i camerati in armi oltre i mari. Il Senato vuole che il suo voto significhi completa dedizione al Duce che ha innalzato la bandiera della bianca Croce e del Fascio Littorio in difesa dello spirito contro la materia invadente, a presidio della civiltà cristiana e fascista, per il domani del mondo. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1478, portante modificazioni al Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione » (N. 1893) — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1478, portante modificazioni al Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1478, portante modificazioni al Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, numero 2417, convertito in legge con la legge 23 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 828, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 gennaio 1937: a) Accordo circa i diritti di pascolo ed abbeverata delle tribù somale; b) Accordo circa

il traffico di transito da e per l'A. O. I. attraverso i porti di Zeila e di Berbera » (N. 1894).
— (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 828, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 gennaio 1937: a) Accordo circa i diritti di pascolo ed abbeverata delle tribù somale; b) Accordo circa il traffico di transito da e per l'A. O. I. attraverso i porti di Zeila e di Berbera ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 828, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 gennaio 1937: a) Accordo circa i diritti di pascolo ed abbeverata delle tribù somale; b) Accordo circa il traffico di transito da e per l'A. O. I. attraverso i porti di Zeila e di Berbera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Apiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Cavazzoni, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Conci, Concini, Contarini, Cozza, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Donato, Diena.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giardini, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lago, Levi, Libertini Pasquale, Lucioli.

Mambretti, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orsi, Ovio.

Peglion, Perri, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Puricelli.

Raineri, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sani, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Viola, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate (1874):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, relativo al riordinamento degli organici della Milizia Nazionale Forestale (1878):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, recante modificazioni alle norme tecniche di edilizia per le località sismiche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonchè per la utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi (1879):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto (1880):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, che istituisce la « Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale » (1881):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana, mediante delega sugli stipendi e sui salari (1882):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare (1883):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'articolo 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie,

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936 - Anno XIV, n. 1737 (1884):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1606, che proroga a tutto il 1937-XVI, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di sergenti di governo dell'Arma aeronautica (1887):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV (1888):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1481, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti (1889):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica (1890):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, riguardante l'estensione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare (1891):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1937-XV, n. 1478, portante modificazioni al Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936 - Anno XIV, n. 1330, relativo al Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione (1893):

Senatori votanti	163
Favorevoli	160
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 828, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 gennaio 1937: a) Accordo circa i diritti di pascolo ed abbeverata delle tribù somale; b) Accordo circa il traffico di transito da e per l'A. O. I. attraverso i porti di Zeila e di Berbera (1894):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Domani mercoledì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità (1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937 - Anno XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 (1785). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli (1789). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento di posti nella carriera diplomatico-consolare e l'assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto ministeriale del 18 novembre 1936-XV (1825). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri (1875). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1876). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1821, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate le norme per la sua esecuzione (1892). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio Esercito in Libia per l'importo di lire 10.000.000 (1895). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano (1897). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze (1898). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione Autonoma della Cassa di Risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia (1899). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato (1900). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX (1902). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937 (1903). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714, sull'assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (1904). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, sulla costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica

(1905). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni (1906). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze Armate (1911). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle colonie ed agli abitanti delle isole italiane dell'Egeo che comprovino il loro stato di povertà (1912). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1605, che modifica le vigenti norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1913). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati (1914). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 1005, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana (1915). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica (1916). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico (1917). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice-presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici (1918). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, riguardante l'aumento dell'indennità supplementare ed altri provvedi-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1937

menti per gli ufficiali giudiziari (1919). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio (1920). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera Pia « Istituto dei Trovatelli » con sede a Palermo (1921). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale (1922). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani (1923). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento (1924). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (1926). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, contenente norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania (1928). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana (1930);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la cultura del sorgo, destinato alla distillazione (1931). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1962). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato, dalle pro-

vincie, dai comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle sopresse Cattedre ambulanti di agricoltura (1964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma (1965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica (1967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38 (1968). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1919, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api (1970). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere (2004);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale (2006). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (2011). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione (2021). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,5).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti